



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2014/0014(COD)

12.12.2014

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Marc Tarabella

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	26

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici

(COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0032),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0025/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2014¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2014²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0000/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Dall'esperienza acquisita con

Emendamento

(2) Dall'esperienza acquisita con

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU C 415 del 20.11.2014, pag. 30.

l'attuazione dei programmi attuali e dalle conclusioni delle valutazioni esterne, nonché dalla successiva analisi delle diverse opzioni strategiche, è emerso che **il principio alla base** dei due programmi destinati alle scuole è **tuttora valido**. Alla luce dell'attuale calo dei consumi di frutta e verdura, comprese le banane, e di prodotti lattiero-caseari, **aggravato in particolare dalle moderne tendenze** di consumo che **privilegiano** prodotti alimentari altamente trasformati, che per di più spesso contengono elevate dosi di zuccheri, sale e grassi aggiunti, l'aiuto dell'Unione al finanziamento della distribuzione di prodotti agricoli selezionati ai bambini negli istituti scolastici **dovrebbe essere mantenuto**.

l'attuazione dei programmi attuali e dalle conclusioni delle valutazioni esterne, nonché dalla successiva analisi delle diverse opzioni strategiche, è emerso che **la continuità** dei due programmi destinati alle scuole è **pienamente giustificata**. Alla luce dell'attuale calo dei consumi di frutta e verdura, comprese le banane, e di prodotti lattiero-caseari, **nonché dell'aumento del sovraccarico ponderale nella popolazione dei bambini dovuto ad abitudini** di consumo che **tendono a privilegiare** prodotti alimentari altamente trasformati, che per di più spesso contengono elevate dosi di zuccheri, sale e grassi aggiunti, l'aiuto dell'Unione al finanziamento della distribuzione di prodotti agricoli selezionati ai bambini negli istituti scolastici **contribuisce alla promozione di abitudini alimentari sane**.

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Si constata una tendenza al calo dei consumi di ortofrutticoli freschi, incluse le banane, e di latte alimentare. È quindi opportuno, nell'ambito dei programmi dedicati alle scuole, incentrare la distribuzione su questi prodotti. Ciò permetterebbe a sua volta di ridurre l'onere organizzativo per le scuole, di aumentare l'impatto della distribuzione entro i limiti di una dotazione prestabilita e sarebbe in linea con la prassi corrente, poiché questi sono i prodotti maggiormente distribuiti.

Emendamento

(4) Si constata una tendenza al calo dei consumi di ortofrutticoli freschi, incluse le banane, e di latte alimentare. È quindi opportuno, nell'ambito dei programmi dedicati alle scuole, incentrare la distribuzione **in via prioritaria** su questi prodotti. Ciò permetterebbe a sua volta di ridurre l'onere organizzativo per le scuole, di aumentare l'impatto della distribuzione entro i limiti di una dotazione prestabilita e sarebbe in linea con la prassi corrente, poiché questi sono i prodotti maggiormente distribuiti. **Tuttavia, al fine di rispettare le raccomandazioni nutrizionali sull'assunzione di calcio e a motivo dei crescenti problemi legati all'intolleranza**

al lattosio nel latte, occorre prevedere una deroga per poter continuare a distribuire anche certi altri prodotti lattiero-caseari come lo yogurt e il formaggio, a determinate condizioni.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento giustifica la deroga introdotta dal relatore all'articolo 23, paragrafo 2, e il nuovo allegato V bis.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Sono necessarie misure educative a sostegno della distribuzione, affinché il programma sia efficace nel conseguire gli obiettivi a medio e lungo termine di aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati e di promuovere un'alimentazione più sana. Alla luce della loro importanza, queste misure dovrebbero sostenere sia la distribuzione di ortofrutticoli, banane incluse, sia la distribuzione del latte. Esse dovrebbero essere ammissibili a ricevere l'aiuto dell'Unione. Poiché le misure di sostegno rappresentano uno strumento indispensabile per riavvicinare i più giovani all'agricoltura e ai suoi diversi prodotti e per conseguire gli obiettivi del programma, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere una più ampia gamma di prodotti agricoli nelle loro misure tematiche. Tuttavia, per promuovere abitudini alimentari sane, le autorità sanitarie nazionali dovrebbero essere coinvolte nel processo e approvare l'elenco dei prodotti, nonché i due gruppi di prodotti ammissibili ai programmi di

Emendamento

(5) Sono necessarie misure educative a sostegno della distribuzione, affinché il programma sia efficace nel conseguire gli obiettivi a medio e lungo termine di aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati e di promuovere un'alimentazione più sana. Alla luce della loro importanza, queste misure dovrebbero sostenere sia la distribuzione di ortofrutticoli, banane incluse, sia la distribuzione del latte. Esse dovrebbero essere ammissibili a ricevere l'aiuto dell'Unione. Poiché le misure di sostegno rappresentano uno strumento indispensabile per riavvicinare i più giovani all'agricoltura e ai suoi diversi prodotti e per conseguire gli obiettivi del programma, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere una più ampia gamma di prodotti agricoli nelle loro misure tematiche, ***ad esempio prodotti derivati da ortofrutticoli trasformati senza aggiunta di zuccheri, di sale, di materie grasse o di dolcificanti, o altre specialità agricole locali, regionali o nazionali, quali il miele o l'olio d'oliva.*** Tuttavia, per

distribuzione, e decidere in merito agli aspetti nutrizionali.

promuovere abitudini alimentari sane, le autorità sanitarie nazionali dovrebbero essere coinvolte nel processo e approvare l'elenco dei prodotti, nonché i due gruppi di prodotti ammissibili ai programmi di distribuzione, e decidere in merito agli aspetti nutrizionali.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria è opportuno fissare un massimale dell'aiuto dell'Unione a favore della distribuzione di frutta e verdura, comprese le banane, e di latte, delle misure educative di sostegno e di altri costi connessi. Questo massimale dovrebbe rispecchiare la situazione attuale. Alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di semplificare la gestione, i meccanismi di finanziamento dovrebbero essere armonizzati e basati su un approccio unico per quanto riguarda il livello del contributo finanziario dell'Unione. È pertanto opportuno limitare il livello dell'aiuto dell'Unione a favore del prezzo dei prodotti attraverso la fissazione di un aiuto per **porzione** di frutta e verdura, comprese le banane, e di latte, e abolire il principio del cofinanziamento obbligatorio per gli ortofrutticoli, comprese le banane. Data la volatilità dei prezzi dei prodotti in questione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti le misure che fissano i **livelli** dell'aiuto dell'Unione **al prezzo di una porzione di prodotti e che stabiliscono la definizione di porzione.**

Emendamento

(6) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria, è opportuno fissare un massimale dell'aiuto dell'Unione a favore della distribuzione di frutta e verdura, comprese le banane, e di latte, delle misure educative di sostegno e di altri costi connessi. Questo massimale dovrebbe rispecchiare la situazione attuale. Alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di semplificare la gestione, i meccanismi di finanziamento dovrebbero essere armonizzati e basati su un approccio unico per quanto riguarda il livello del contributo finanziario dell'Unione. È pertanto opportuno limitare il livello dell'aiuto dell'Unione a favore del prezzo dei prodotti attraverso la fissazione di un aiuto per **bambino e per operazione di distribuzione** di frutta e verdura, comprese le banane, e di latte, e abolire il principio del cofinanziamento obbligatorio per gli ortofrutticoli, comprese le banane. Data la volatilità dei prezzi dei prodotti in questione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti le misure che fissano i **massimali** dell'aiuto dell'Unione.

Motivazione

È necessario garantire la buona gestione degli aiuti dell'UE e la loro semplificazione. Un aiuto per porzione risulterebbe complicato nella realtà pratica, per via della difficoltà di controllare che le quantità distribuite corrispondano effettivamente alle porzioni predefinite. Un livello massimo di aiuto dell'UE per bambino e per operazione di distribuzione sarebbe più semplice ed efficace. Tale massimale non impedirà agli Stati membri di integrare i fondi dell'Unione con un contributo nazionale, se lo desiderano.

Emendamento 5**Proposta di regolamento****Considerando 7***Testo della Commissione*

(7) Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti le misure che fissano le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione a ciascuno Stato membro e il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute. Le ripartizioni indicative dovrebbero essere fissate separatamente per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte, tenendo conto del fatto che la distribuzione si basa su una partecipazione facoltativa. La chiave di ripartizione per gli ortofrutticoli, comprese le banane, dovrebbe riflettere l'attuale ripartizione per Stato membro, basata sul criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra i sei e i dieci anni in percentuale della popolazione, tenendo conto anche del livello di sviluppo delle regioni interessate. Per consentire agli Stati membri di mantenere lo stesso ordine di grandezza dei programmi esistenti e al fine di incoraggiarne altri a partecipare al programma di distribuzione del latte, è opportuno utilizzare la combinazione delle due chiavi di ripartizione dei fondi per il

Emendamento

(7) Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti le misure che fissano le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione a ciascuno Stato membro e il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute. Le ripartizioni indicative dovrebbero essere fissate separatamente per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte, tenendo conto del fatto che la distribuzione si basa su una partecipazione facoltativa. La chiave di ripartizione per gli ortofrutticoli, comprese le banane, dovrebbe riflettere l'attuale ripartizione per Stato membro, basata sul criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra i sei e i dieci anni in percentuale della popolazione, tenendo conto anche del livello di sviluppo delle regioni interessate. Per consentire agli Stati membri di mantenere lo stesso ordine di grandezza dei programmi esistenti e al fine di incoraggiarne altri a partecipare al programma di distribuzione del latte, è opportuno utilizzare la combinazione delle due chiavi di ripartizione dei fondi per il

latte, vale a dire l'uso storico dei fondi da parte degli Stati membri nell'ambito del programma "Latte nelle scuole", e il criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione usato per il programma di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti l'adozione di norme aggiuntive sull'equilibrio tra questi due criteri. Inoltre, tenuto conto della continua evoluzione dell'andamento demografico e del livello di sviluppo delle regioni negli Stati membri, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti la valutazione, ogni tre anni, dell'attualità delle ripartizioni tra gli Stati membri, eseguite in base ai criteri di cui sopra.

latte, vale a dire l'uso storico dei fondi da parte degli Stati membri nell'ambito del programma "Latte nelle scuole" – ***tranne nel caso della Croazia, per la quale è necessario fissare un importo forfettario specifico*** – e il criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione usato per il programma di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane. ***Per trovare la giusta proporzione tra queste due chiavi***, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti l'adozione di norme aggiuntive sull'equilibrio tra questi due criteri, ***ivi compresa la fissazione di un livello minimo di spesa per l'aiuto dell'Unione, per bambino e per anno***. Inoltre, tenuto conto della continua evoluzione dell'andamento demografico e del livello di sviluppo delle regioni negli Stati membri, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti la valutazione, ogni tre anni, dell'attualità delle ripartizioni tra gli Stati membri, eseguite in base ai criteri di cui sopra.

Or. fr

Motivazione

Dato il carattere iniquo del criterio storico applicato per il latte, è necessario che esso sia compensato da un livello minimo di spesa dell'Unione per bambino e per anno, e ciò alla luce del fatto che taluni Stati membri destinano attualmente meno di un euro all'aiuto dell'Unione per bambino. Inoltre, tale criterio non può applicarsi alla Croazia, che non ha ancora partecipato al programma per via della sua adesione recente all'Unione e per la quale è necessario fissare una prima dotazione forfettaria.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Al fine di semplificare le procedure amministrative e organizzative a beneficio degli istituti scolastici che partecipano ai due programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'introduzione di procedure uniche per la presentazione delle domande di partecipazione degli istituti scolastici e per i controlli.

Or. fr

Motivazione

È importante ridurre gli oneri amministrativi che costituiscono un deterrente alla partecipazione delle scuole, segnatamente di quelle che desiderano partecipare ai due programmi e che si vedono costrette a compilare due tipi di formulari diversi o a sottoporsi a varie serie di controlli.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) La strategia nazionale dovrebbe essere considerata come un presupposto per la partecipazione al programma da parte dello Stato membro e assumere la forma di un documento strategico pluriennale che definisce gli obiettivi e le priorità dello Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare regolarmente la loro strategia, in particolare alla luce di valutazioni e riesami delle priorità o degli obiettivi.

Emendamento

(10) La strategia nazionale dovrebbe essere considerata come un presupposto per la partecipazione al programma da parte dello Stato membro e assumere la forma di un documento strategico pluriennale che definisce gli obiettivi e le priorità dello Stato membro. ***Al fine di semplificare le procedure e di ridurre l'onere amministrativo a beneficio delle amministrazioni nazionali, questa strategia dovrebbe essere introdotta ogni sei anni.*** Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare regolarmente la loro strategia, in particolare alla luce di valutazioni e

riesami delle priorità o degli obiettivi.

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Per garantire la visibilità del programma presso i suoi beneficiari in tutta l'Unione, occorre prevedere un'identità comune e un logo dell'Unione obbligatorio da apporre sui manifesti relativi alla partecipazione delle scuole ai programmi e sul materiale informativo messo a disposizione degli alunni nel quadro delle misure educative. A tal fine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di criteri specifici concernenti la presentazione, la composizione, le dimensioni e l'aspetto dell'identità comune e del logo dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuto di cui al paragrafo 1 ("il programma destinato alle

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuto di cui al paragrafo 1 ("il programma destinato alle

scuole") possono distribuire ortofrutticoli, comprese le banane, o latte di cui al codice NC 0401, oppure entrambi.

scuole") possono distribuire ortofrutticoli, comprese le banane, o latte di cui al codice NC 0401, oppure entrambi.

In deroga al primo comma e conformemente al paragrafo 7, gli Stati membri possono distribuire anche altri prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato V bis.

Or. fr

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore al considerando 4. È importante prevedere una deroga alla distribuzione esclusiva di latte per poter distribuire sostituti di tale prodotto da destinare a coloro che sono intolleranti al lattosio e per consentire agli Stati membri di rispettare in tal modo le raccomandazioni scientifiche sull'assunzione di calcio.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *A* fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure educative di sostegno, che possono includere misure e attività volte ad avvicinare i bambini all'agricoltura e **a** una più ampia gamma di prodotti agricoli, e ad **informali** su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, la lotta agli sprechi alimentari, le filiere alimentari locali o l'agricoltura biologica.

Emendamento

4. **Al** fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure educative di sostegno, che possono includere misure e attività volte ad avvicinare i bambini all'agricoltura e **alla distribuzione di** una più ampia gamma di prodotti agricoli, e ad **informarli** su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, la lotta agli sprechi alimentari, le filiere alimentari locali o l'agricoltura biologica.

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nell'elaborare le loro strategie, gli Stati membri stabiliscono un elenco di prodotti agricoli, oltre agli ortofrutticoli, alle banane e al latte, che possono essere occasionalmente oggetto delle misure educative di sostegno.

Emendamento

5. Nell'elaborare le loro strategie, gli Stati membri stabiliscono un elenco di prodotti agricoli, oltre agli ortofrutticoli, alle banane e al latte, che possono essere occasionalmente oggetto **di una distribuzione nel quadro** delle misure educative di sostegno. **Nel caso degli ortofrutticoli trasformati, i prodotti di cui all'allegato V non possono essere oggetto di distribuzione. Nel caso dei prodotti lattiero-caseari diversi dal latte, l'elenco di quelli autorizzati è stilato nel rispetto dell'allegato V bis.**

Or. fr

Motivazione

Dal momento che le misure educative permetteranno di far scoprire altri prodotti agricoli, devono essere specificati, in allegato, quelli da escludere (ortofrutticoli trasformati contenenti zuccheri, grassi o sale aggiunti) o, nel caso dei prodotti lattiero-caseari, quelli che possono essere distribuiti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Al fine di promuovere abitudini alimentari sane, gli Stati membri fanno in modo che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti forniti nell'ambito del programma e decidano in merito ai relativi aspetti

Emendamento

7. Al fine di promuovere abitudini alimentari sane, **anche per i bambini intolleranti al lattosio**, gli Stati membri fanno in modo che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti forniti nell'ambito del programma

nutrizionali.

e decidano in merito ai relativi aspetti
nutrizionali, *conformemente agli allegati
V e V bis.*

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, che fissano il livello dell'aiuto dell'Unione che può essere versato per il prezzo della porzione di ortofrutticoli, comprese le banane, e di latte distribuita e la definizione di porzione. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, che fissano un importo minimo e un importo massimo per il finanziamento di misure educative di sostegno nell'ambito delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Motivazione

Per salvaguardare la coerenza del testo, tali poteri sono contemplati dall'articolo 24, paragrafo 1 bis.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) per il latte, l'utilizzo storico dei fondi nell'ambito dei programmi precedenti di distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini e criteri oggettivi basati sulla percentuale di bambini di età compresa tra sei e dieci anni.

Emendamento

b) per il latte, ***ad eccezione della Croazia***, l'utilizzo storico dei fondi nell'ambito dei programmi precedenti di distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini e criteri oggettivi basati sulla percentuale di bambini di età compresa tra sei e dieci anni. ***Nel caso della Croazia, il criterio storico è sostituito da un importo forfettario. Allo scopo di garantire una ripartizione equa dei fondi per Stato membro e per bambino, nonché per fare in modo che gli Stati membri possano conseguire in maniera adeguata l'obiettivo di promuovere il consumo di latte da parte dei bambini, occorre fissare un livello minimo di spesa per l'aiuto dell'Unione, per bambino e per anno, nella fascia di età soprammenzionata.***

Or. fr

Motivazione

Dato il carattere iniquo del criterio storico, è necessario che esso sia compensato da un livello minimo di spesa per bambino, e ciò alla luce del fatto che taluni Stati membri destinano attualmente meno di un euro di aiuto dell'Unione per bambino e per anno. Inoltre, tale criterio storico non può applicarsi alla Croazia, che non ha ancora partecipato al programma per via della sua adesione recente all'Unione e per la quale è necessario fissare una prima dotazione forfettaria.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri fanno in modo che almeno il 15% della loro ripartizione annuale sia destinato alle misure educative.

Motivazione

Nel suo studio d'impatto la Commissione reputa che le misure educative dovrebbero rappresentare dal 15 al 20% delle dotazioni nazionali. Il fatto di stabilire una percentuale minima del 15% nell'atto di base indica chiaramente quali sono le ambizioni in materia di educazione a un'alimentazione sana.

Emendamento 16**Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Entro i limiti del massimale complessivo di 230 milioni di EUR, risultante dalla somma degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono trasferire da un settore all'altro fino al **15%** delle loro ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, o per il latte, alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 227.

Emendamento

4. Entro i limiti del massimale complessivo di 230 milioni di EUR, risultante dalla somma degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono trasferire da un settore all'altro fino al **10%** delle loro ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, o per il latte, alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 227.

Emendamento 17**Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione degli alimenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea. Gli Stati membri

Emendamento

8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione degli alimenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea, **e ciò anche per**

garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti nelle scuole.

mezzo di manifesti affissi all'entrata degli istituti scolastici. Un'identità comune e un logo dell'Unione sono utilizzati in tutto il materiale informativo destinato ai beneficiari. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti nelle scuole.

Or. fr

Motivazione

È importante porre maggiormente l'accento sulla visibilità del programma onde rafforzarne l'efficacia, nonché mettere in primo piano il beneficio che le azioni dell'Unione comportano per il pubblico. Fare riferimento al principio dell'affissione obbligatoria già nell'atto di base e non più solo nelle norme di attuazione rappresenta un elemento importante in tal senso.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi europei, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

Emendamento

2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi europei, ***assicurare una ripartizione equa di tali fondi tra gli Stati membri e limitare l'onere amministrativo per gli istituti scolastici che partecipano al programma e per gli Stati membri,*** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

Or. fr

Motivazione

Cfr. motivazione degli emendamenti del relatore alle lettere a) e c bis) in appresso.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) il massimale dell'aiuto dell'Unione che può essere versato per bambino e per operazione di distribuzione a titolo di contributo al prezzo degli ortofrutticoli, comprese le banane, e del latte distribuiti;

Or. fr

Motivazione

Poteri delegati spostati dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, onde salvaguardare la coerenza del testo. Ai fini della buona gestione di bilancio dei programmi, sarebbe più opportuno prevedere un aiuto massimo per operazione di distribuzione anziché un aiuto per porzione difficilmente controllabile – cfr. emendamento al considerando 6.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) l'importo massimo per il finanziamento delle misure educative di sostegno nell'ambito delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri;

Or. fr

Motivazione

Poteri delegati spostati dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, onde salvaguardare la coerenza del testo. Per le misure educative, è necessario fissare unicamente l'importo massimo mediante atto delegato, dal momento che l'emendamento all'articolo 23 bis, paragrafo 2 bis, fissa la percentuale minima nell'atto di base.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri per i prodotti ortofrutticoli, comprese le banane, e il latte e, se del caso, la sua revisione a seguito della valutazione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, secondo comma, gli importi minimi dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro, il metodo di riassegnazione della ripartizione degli aiuti tra gli Stati membri, sulle base delle domande di aiuto ricevute e le norme aggiuntive riguardanti le modalità con cui tener conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, per l'assegnazione dei fondi;

Emendamento

a) la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri per i prodotti ortofrutticoli, comprese le banane, e il latte e, se del caso, la sua revisione a seguito della valutazione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, secondo comma, ***il livello minimo di spesa per l'aiuto dell'Unione, per bambino e per anno, di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, lettera b)***, gli importi minimi dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro, il metodo di riassegnazione della ripartizione degli aiuti tra gli Stati membri, sulle base delle domande di aiuto ricevute e le norme aggiuntive riguardanti le modalità con cui tener conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, per l'assegnazione dei fondi;

Or. fr

Motivazione

Atto delegato corrispondente al livello minimo di spesa per l'aiuto dell'Unione, per bambino e per anno, introdotto dal relatore all'articolo 23 bis, paragrafo 2, lettera b), per compensare il criterio storico nel settore del latte.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'introduzione di procedure uniche per la presentazione delle domande di

partecipazione degli istituti scolastici e per i controlli;

Or. fr

Motivazione

Oltre ai criteri tecnici definiti mediante atto di esecuzione in virtù dell'articolo 25, lettera c), sarebbe utile fissare, mediante atto delegato, dei principi per procedure uniche di presentazione delle domande di partecipazione degli istituti scolastici e per i controlli, con lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi che rappresentano un deterrente alla partecipazione delle scuole ai programmi, in particolare per quelle che desiderano partecipare a entrambi i programmi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Per sensibilizzare il pubblico al programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 ***intesi a fare obbligo agli Stati membri che attuano un programma destinato alle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato mediante l'aiuto dell'Unione.***

Emendamento

3. Per sensibilizzare il pubblico al programma destinato alle scuole ***e migliorare la visibilità dell'aiuto dell'Unione***, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 ***riguardanti:***

Or. fr

Motivazione

Cfr. i due emendamenti successivi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) la necessità che gli Stati membri che hanno predisposto un programma a favore delle scuole portino a conoscenza del pubblico il fatto che detto programma beneficia dell'aiuto dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) la definizione di criteri specifici per quanto concerne la presentazione, la composizione, le dimensioni e l'aspetto dell'identità comune e del logo dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Atto delegato corrispondente all'emendamento del relatore all'articolo 23 bis, paragrafo 8.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 217 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 23, per la fornitura **dei** prodotti agli allievi degli

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 23, per la fornitura **di** prodotti agli allievi degli

istituti scolastici o per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).

istituti scolastici *e per le relative misure educative*, o per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).

Or. fr

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 225 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) all'articolo 225, è inserita la lettera seguente:

"b bis) entro il 31 dicembre 2018, sulla possibilità di rivedere i criteri di ripartizione dei fondi tra Stati membri per quanto concerne l'aiuto alla distribuzione di prodotti agricoli negli istituti scolastici, così da tenere conto di criteri più obiettivi quali le statistiche di consumo per tipo di prodotto e per fascia di età; tale relazione è accompagnata da proposte appropriate;"

Or. fr

Motivazione

L'articolo 225 fa obbligo alla Commissione di presentare relazioni in vista di un'eventuale revisione legislativa. Il relatore propone di riflettere su altri criteri di ripartizione più equi, per sostituire il criterio storico applicato per il latte e stabilire come target i bambini i cui tassi di consumo di ortofrutticoli e/o di latte sono più bassi, un compito che è attualmente impossibile data la mancanza di statistiche comparative a livello europeo che si riferiscano ai bambini al di sotto dei 15 anni.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Testo della Commissione

8) l'allegato V è **soppresso**.

Emendamento

8) l'allegato V è **così modificato:**

"ALLEGATO V

**ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI
DALLA DISTRIBUZIONE, NELLE
SCUOLE, DI ORTOFRUTTICOLI
TRASFORMATI NEL QUADRO DELLE
MISURE EDUCATIVE DI CUI
ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 5**

**Prodotti con aggiunta di almeno uno dei
seguenti:**

- zuccheri**
- grassi**
- sale**
- dolcificanti."**

Or. fr

Motivazione

Nel caso degli ortofruttili, è importante conservare l'allegato V del regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede il divieto di distribuire prodotti contenenti zuccheri, grassi, sale o dolcificanti aggiunti, e ciò per via del fatto che nel quadro delle misure educative potranno comunque essere distribuiti, occasionalmente, ortofruttili trasformati. Cionondimeno, occorre modificare il titolo dell'allegato per adattarlo alle modifiche apportate al programma dalla proposta legislativa in esame.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato V bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis) È inserito il seguente allegato:

"ALLEGATO V bis

**ELENCO DEGLI ALTRI PRODOTTI
LATTIERO-CASEARI DI CUI
ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1**

- Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati di cui al codice NC 0403, ad esclusione di quelli contenenti aromi o materie aggiunte non lattiche di cui ai codici da NC 0403 10 51 a NC 0403 10 99 e da NC 0403 90 71 a NC 0403 90 99;**
- formaggi e latticini di cui al codice NC 0406;**
- latte senza lattosio consistente in latte la cui composizione naturale è stata alterata per quanto attiene al suo contenuto di lattosio e non contenente altre materie non lattiche di cui al codice NC 0404 90."**

Or. fr

Motivazione

Al fine di rispettare le raccomandazioni nutrizionali sull'assunzione di calcio e a motivo dei crescenti problemi legati all'intolleranza al lattosio nel latte, occorre consentire agli Stati membri di poter distribuire altri prodotti lattiero-caseari diversi dal latte, come lo yogurt e il formaggio, a condizione che si tratti di prodotti agricoli ai sensi dell'allegato I del trattato (e dell'OCM).

MOTIVAZIONE

Contesto

Il 30 gennaio 2014 la Commissione europea ha pubblicato una proposta che raggruppa in un quadro comune due programmi attualmente separati destinati alle scuole, ovvero il programma "Frutta nelle scuole" e il programma "Latte nelle scuole".

Il relatore condivide tale prospettiva e ritiene che un nuovo quadro giuridico e finanziario comune migliorerà e semplificherà gli obblighi amministrativi nel quadro dei due programmi esistenti, permetterà di ridurre il divario tra l'obiettivo comune ai due programmi - ovvero il miglioramento sostenibile delle abitudini alimentari dei bambini - e le difficoltà di attuazione e infine contribuirà a rafforzare il coordinamento e la coerenza tra i due programmi.

Il relatore concorda con la Commissione sul fatto che la partecipazione al programma debba essere facoltativa per gli Stati membri, così come lo era per i vecchi programmi.

Filosofia della relazione

La filosofia della relazione prende le mosse dalla constatazione di dati statistici allarmanti. Il consumo di ortofruttili e latte continua a diminuire in tutta l'Europa. 22 milioni di bambini presentano un sovraccarico ponderale, mentre gli adolescenti consumano in media solo tra il 30% e il 50% della porzione giornaliera raccomandata di frutta e verdura.

Il relatore ritiene fondamentale promuovere un'alimentazione sana ed equilibrata sin dalla più tenera età, reinsegnando ai giovani cittadini a conoscere gli alimenti e la loro provenienza e a familiarizzarsi con il loro gusto e la loro consistenza nonché riavvicinando i giovani consumatori ai produttori locali. Secondo il relatore, un'alimentazione sana ed equilibrata è un complemento indispensabile dell'attività fisica e della buona idratazione a base di acqua raccomandate dai pediatri.

Le misure educative obbligatorie proposte dalla Commissione per accompagnare la distribuzione di ortofruttili e latte nelle scuole sono pertanto accolte favorevolmente. Il relatore ritiene infatti che il nuovo programma debba essere inteso sia come un programma di distribuzione sia come un programma di educazione all'alimentazione sin dalla più tenera età.

Elementi essenziali della relazione

Base giuridica

Il relatore concorda con la Commissione sul fatto che la base giuridica della nuova proposta debba essere l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria tra il Parlamento europeo e il Consiglio. Ciò è in linea con la posizione sostenuta dal Parlamento dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, secondo la quale la codecisione si applica in modo generale a tutta la normativa della PAC e le eccezioni previste dall'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE non possono riguardare gli elementi fondamentali di tale normativa. Ciò rispecchia altresì la dichiarazione confermata dalle tre istituzioni in occasione della riforma della PAC, seconda la quale il compromesso raggiunto sulla riforma non pregiudica la posizione delle istituzioni sul campo di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, né la giurisprudenza futura della Corte di giustizia dell'UE relativa a tale questione.

Elenco dei prodotti

Nella sua proposta, la Commissione propone di limitare la distribuzione nelle scuole a due famiglie di "prodotti essenziali": "ortofrutticoli freschi" e "latte".

Il relatore concorda con la Commissione sul fatto che occorra dare la priorità, per quanto possibile, ai prodotti originari dell'Unione e in particolare ai prodotti locali e stagionali, ai prodotti biologici, alle filiere corte e ai benefici per l'ambiente.

Il relatore condivide altresì l'analisi della Commissione secondo cui è fondamentale incrementare il consumo di ortofrutticoli freschi da parte dei bambini. Egli intende dare la priorità ai prodotti freschi poiché vi è minore necessità di incoraggiare i bambini a mangiare composte e bere succhi di frutta piuttosto che a consumare frutta fresca. Occorre inoltre sottolineare che i bambini imparano più facilmente a mangiare frutta e verdura quando sono a scuola, dal momento che l'esempio dei loro compagni facilita la loro accettazione. Limitando la distribuzione agli ortofrutticoli freschi, la nuova proposta risponderà a uno degli obiettivi dei programmi scolastici, ovvero quello di riavvicinare i bambini all'agricoltura e sostenere i produttori locali ed europei.

L'analisi delle abitudini alimentari dei bambini europei in età scolare mostra spesso un apporto insufficiente di calcio, nutriente importante, tra l'altro, per la mineralizzazione delle ossa. Al fine di normalizzare l'apporto di calcio nei bambini in età scolare nonché di prevedere dei sostituti del latte per chi è intollerante al lattosio, occorre autorizzare gli Stati membri, a determinate condizioni, a distribuire formaggio e yogurt, dal momento che i loro fermenti digeriscono il lattosio e offrono una buona alternativa per coloro a cui non piace il latte per il suo gusto o per chi lo rifiuta e ha difficoltà a digerirlo.

Il gruppo bersaglio dei bambini che possono beneficiare del sostegno europeo

Occorre operare una distinzione tra il criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra sei e dieci anni rispetto alla popolazione utilizzato per calcolare la dotazione concessa a ogni Stato membro e definito all'articolo 23 bis "Disposizioni finanziarie", paragrafo 2, e il gruppo obiettivo come definito all'articolo 22 del regolamento n. 1308/2013 non modificato dalla proposta della Commissione. Il relatore condivide il punto di vista della Commissione e ritiene che i beneficiari dell'aiuto possano essere gli alunni che frequentano scuole materne o altri istituti di istruzione prescolare nonché le scuole primarie o secondarie, amministrare o riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro.

I criteri di ripartizione degli aiuti tra Stati membri

Il relatore condivide il punto di vista della Commissione per quanto riguarda i criteri di ripartizione degli aiuti tra gli Stati membri che partecipano al programma di distribuzione degli ortofrutticoli nelle scuole.

Tuttavia, per quanto riguarda il programma "Latte nelle scuole", il relatore ritiene che non sia possibile applicare il criterio storico alla Croazia per via della sua recente adesione. Inoltre, il relatore ritiene che occorra compensare l'eventuale carattere iniquo di tale criterio con l'introduzione di un importo minimo di aiuto per bambino e per anno. Infatti, per la distribuzione di latte nelle scuole, alcuni Stati membri spendono attualmente meno di un euro per bambino e per anno.

Più in generale, il relatore chiede alla Commissione di valutare l'introduzione futura di criteri più oggettivi, basati su statistiche di consumo per tipo di prodotto e per fascia d'età.

Le misure educative

Il relatore insiste sul ruolo fondamentale delle misure educative nel quadro del nuovo programma.

Il relatore, considerando che il nuovo programma deve indicare chiaramente le sue ambizioni in materia di educazione alimentare dei bambini, propone di fissare la quota di bilancio dedicata alle misure educative ad almeno il 15% della dotazione finanziaria dei programmi. Come la Commissione, il relatore prevede la possibilità di finanziare la distribuzione, mediante misure educative, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli freschi, come la frutta e la verdura trasformata, l'olio d'oliva e il miele.

Riduzione degli oneri amministrativi e buona gestione finanziaria

La relazione speciale n.10 della Corte dei conti del 2011 dal titolo "*I programmi "Latte alle scuole" e "Frutta nelle scuole" sono efficaci?"*", la valutazione d'impatto pubblicata dalla Commissione nonché i diversi incontri con i soggetti interessati (scuole, fornitori di prodotti, produttori) hanno evidenziato gli importanti oneri amministrativi e organizzativi che gravano sulle scuole che desiderano partecipare al programma.

La limitazione dell'elenco dei prodotti da distribuire, proposta dalla Commissione e difesa dal relatore, consentirà inoltre di ridurre ulteriormente gli oneri organizzativi.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le scuole che partecipano ai due programmi, il relatore è a favore di una procedura unica di domanda e di controlli unici per tali scuole.

Inoltre, per garantire una gestione efficace dei programmi, è preferibile sostituire l'aiuto per porzione proposto dalla Commissione con un aiuto per bambino e per operazione di distribuzione, dal momento che risulta difficile controllare che le quantità distribuite corrispondano alle porzioni predefinite.

Visibilità del programma e identità europea

Alla luce del valore aggiunto europeo del programma, il relatore ritiene che sia necessario adottare misure aggiuntive al fine di migliorare la visibilità del programma e sensibilizzare maggiormente i cittadini in merito alle sovvenzioni concesse dall'UE e al programma stesso.

Oltre all'affissione obbligatoria di manifesti informativi in ogni scuola che partecipa al programma, il relatore propone l'introduzione di un logo e di un'identità europea comune al nuovo programma.